

PASQUALE GIUSTINIANI
DA LUOGO DI DETENZIONE
A LUOGO DI REDENZIONE
Una prospettiva di bioetica religiosa

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. In carcere, ma non a marciare. 3. Verso il carcere come luogo di redenzione. 4. Alcuni criteri etici suggeriti dalla bioetica religiosa in vista della redenzione dei carcerati. 5. Conclusione.

1. C'è ancora spazio per un'etica condivisa nelle società complesse, digitali e globalizzate, laddove le visioni morali potenzialmente rivali – come sembrano essere particolarmente quelle di ambito religioso, che fondano i propri riferimenti ultimi al di fuori dalla sfera mondana e umana – sollecitano, sempre più esplicitamente, a bilanciare i criteri morali della pace sociale e del rispetto della comune dignità umana, con l'equa punizione delle condotte criminali e delittuose di persone che attentano al cosiddetto bene comune?

La detenzione, anche preventiva, di coloro che sono stati giudicati colpevoli dall'autorità legittima è ancora un dato di fatto dei nostri sistemi di prevenzione e di pena, nell'orizzonte della pace sociale. Contemporaneamente, i numerosi casi di cronaca che descrivono il sovraffollamento delle carceri, oppure stigmatizzano il ricorso a modalità violente nel trattamento quotidiano dei detenuti – per non parlare, ad esempio, del mancato rispetto dei doveri di cura e terapia, nonché delle abitudini alimentari derivanti dalle visioni del mondo, anche religiose, dei detenuti –, spingono oggi gli studiosi della cosiddetta *bioetica sociale*¹ a dibattere sempre più di visioni

1 In merito alla configurazione epistemologica della *bioetica sociale* (espressione qui utilizzata in analogia con la morale sociale, che è un ambito di rilevanza anche teologica), si vedano, tra gli altri: L. CHIEFFI (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, Milano, 2012; F. MARINO, *Bioetica sociale tra scienza e vita: quale principio etico per la prassi bioetica?*, Roma, 2007; P. AMODIO (a cura di), *Aspetti della bioetica per il servizio sociale*, Napoli, 2003; G. RUSSO (a cura di), *Bioetica sociale*, Leumann-Rivoli, 1999. In particolare, si suggerisce oggi un allargamento della bioetica ai metodi delle scienze sociali, pur ribadendo che alle analisi empiriche l'etica aggiunge il «che cosa fare» Cfr. R. CAMPA, *Bioetica sociologica e sociologia della bioetica*, in *Rivista di scienze sociali* (23.9.2017):

del mondo e soluzioni pratiche di volta in volta escogitate, in vista del rispetto della dignità delle persone che sono private della libertà personale. Lo scopo è quello di segnare il definitivo tramonto della configurazione del carcere come luogo di detenzione finalizzata alla redenzione, certamente non più come ambiente in cui la persona sarebbe destinata, per così dire, a *marcire*. Visto come ambiente di recupero sociale, di perdono e perfino di redenzione, il carcere, o meglio, nell'ottica descritta, il *penitenziario*, autorizza a parlare dell'ambiente di detenzione come uno spazio-tempo per esercitare la penitenza e l'espiazione, in vista del pieno ripristino dell'equilibrio personale e sociale, che sono stati lesi dalle condotte devianti e con rilevanza penale.

Negli ultimi anni, insistendo sugli aspetti sociali della bioetica, anche il Magistero ecclesiastico cattolico, oltre a ritenere impossibile immaginare che oggi gli Stati evoluti, allo scopo di difendere dall'aggressore ingiusto la vita di altre persone, non possano disporre di altro mezzo che non sia la pena capitale, stigmatizza la problematicità della carcerazione preventiva – quando essa, in forma per così dire abusiva, finisca per procurare un anticipo della pena, previa alla condanna, oppure venga intesa esclusivamente come misura che si applica di fronte al sospetto, più o meno fondato, di un delitto commesso dalla persona. In merito, le deprecabili condizioni detentive, che si riscontrano ancora in diverse parti del mondo, sarebbero – nell'ottica magisteriale – la riprova di un autentico tratto inumano e degradante delle società stesse, molte volte prodotto delle deficienze del sistema penale, dall'uso delle carceri di massima sicurezza configurato come sistema di «tortura mascherata»; per non dire, poi, della detenzione di bambini e pre-adolescenti, di infermi gravi o terminali, di donne incinte, di persone con oggettivi svantaggi psicofisici, di madri e padri che siano gli unici responsabili di minori o di disabili, di adulti ormai avanzati in età. E tutto a questo appare evidentemente finalizzato a poter parlare di *giustizia redentiva*, basata su un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull'incontro, con l'obiettivo, cioè, non tanto di punire ed escludere dal consesso sociale il reo, bensì di restaurare i legami intaccati dal delitto commesso e riparare il danno da lui recato alla vita associata, anzi alla stessa comunità umana.

<https://www.rivistadiscienzesociali.it/12538-2/> [13.1.2023]. Campa, da parte sua, inventaria la *bioetica sociologica*, la quale studia i fenomeni bioetici (ovvero, nell'ottica dell'Autore, tutti i comportamenti eticamente controversi) con i metodi quantitativi e qualitativi della sociologia, senza dover necessariamente cadere nella cosiddetta *fallacia naturalistica* (secondo la quale si evincerebbe il «dover essere» dall'essere). Sostiene, infine, che la bioetica normativa abbia oggi bisogno di una *bioetica sociologica*.

2. «Ravenna sin dall'istante che i Carbonari fecero un ultimo sforzo fuor di tempo sulle rive della Dora, aveva per legato il cardinal Rusconi, vescovo d'Imola, chiamato per derisione il cardinal Coccardina. Costui fu l'esecutore degli ordini esosi, emanati dalla Corte romana contra i liberali della provincia a lui soggetta. Le vessazioni s'iniziarono la notte del 13 luglio 1821. [...] Gli arrestati vennero in parte trascinati in lontane carceri, rinchiusi o per meglio dire seppelliti in orride segrete, in parte scacciati dal suolo natío ed in perpetuo condannati all'esiglio. [...] E chi può narrare in dettaglio tutti i mali che allora s'inflissero alle Romagne? L'odio contro la tirannide clericale non ebbe più freno, s'infiltrò anche dove non era mai penetrato [...]. Non val meglio morire, esclamavasi, con un'arma in mano, che marcire in un fondo di carcere, o morire soffocato dal duro ed amaro pane dell'esiglio?»².

Queste colorite e drammatiche considerazioni di un liberale di parte carbonara, pubblicate in una stagione di evidente repressione – da parte ecclesiastica, specificamente esercitata mediante il cardinale delegato del Papa – sono svolte con sdegno nei confronti della repressione delle insorgenze pre-unitarie, peraltro esercitate da un potere ecclesiastico, che dovrebbe ispirarsi a ben altro criterio etico-politico. Esse ben introducono al senso delle presenti riflessioni circa il progressivo auspicato superamento della carcerazione cosiddetta affittiva, nell'intento del pieno recupero della dignità della persona: ancorché privata della libertà, essa dovrebbe dimorare in luoghi, come si vedrà dal punto di vista della bioetica religiosa e personalistica³, i quali dovrebbero sempre più trasformarsi in ambienti di redenzione, piuttosto che restare dei meri luoghi di detenzione, in cui addirittura esser segregati e marcire. L'Autore ottocentesco, infatti, si riferisce non soltanto a una fase in cui repressione violenta, carcerazione ed esilio erano ritenuti, da parte del potere ecclesiastico, degli strumenti ancora validi per arginare fenomeni considerati allora delinquenziali, in quanto attentavano al potere ecclesiastico costituito, ma ben caratterizzavano linguisticamente, dal punto di vista degli oppressi e delle vittime, il carcere duro del tem-

2 P. UCCELLINI, *Memorie di un vecchio carbonaro ravegnano*, con annotazioni storiche a cura di Tommaso Casini; presentazione di Donatino Domini, Ravenna, 2003, 11.

3 In merito, rinvierei a: P. GIUSTINIANI (a cura di), *Discussioni di bioetica*, Napoli, 2009; P. GIUSTINIANI, *Per una bioetica senza aggettivi: le tappe di un percorso*, in R. Prodomo (a cura di), *25 anni di bioetica a Napoli: i protagonisti e le idee*, Milano, 2020; cfr. anche N. MANGIAMELI, *La bioetica autopoietica. Oltre la bioetica religiosa e laica*, Viterbo, 2009. Inoltre, *Bioética personalista: ciencia y controversias*, editorias Gloria María Tomás y Garrido-María Elena Postigo Solana, Madrid, 2007.

po: in esso, come letterariamente indica l'Autore, si era, infatti, destinati a *marcire* e, quanto ai provvedimenti di esilio, ben si sapeva che essi avrebbero comportato dei giorni di *pane duro e amaro*.

Quanto è effettivamente cambiato, oltre alla tanta acqua passata sotto i ponti del tempo? A ben vedere, in ben altro quadrante storico contemporaneo, senza tuttavia abrogare un ordinamento civile e penale in Vaticano, il Pontefice Francesco ha significativamente ribadito, nel corso del suo primo anno di pontificato sia la giurisdizione civile che penale del minuscolo Stato del Vaticano, senza escludere la carcerazione, anzi ri-aprendo le *galere pontificie*⁴, seppur senza più prevedere per essa dei caratteri afflittivi. Di fatto, il Papa ha confermato, tra l'altro, che, nei luoghi vaticani di detenzione, che dunque non sono esclusi o soppressi, si debba mirare alla redenzione del carcerato, anche ricorrendo a pene alternative al carcere: «All'inizio dell'esecuzione il condannato elabora, d'intesa con il giudice dell'esecuzione, un programma di trattamento e reinserimento contenente l'indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere

4 Si parla formalmente di carcerazione, ad esempio, nel 'caso di Paolo Gabriele', accusato di fuga di notizie riservate, sottratte a papa Benedetto XVI, e andate a convergere, il 20 maggio 2012, nella narrazione del libro del giornalista Gianluigi Nuzzi dal titolo *Sua Santità. [dalla scrivania del papa le prove degli scandali del Vaticano]*, Milano, 2017. Gabriele venne posto, appunto, in stato di arresto, come si evince dalla *Requisitoria del promotore di giustizia* del 13.8.2012 (Prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen.), pubblicata dal *Bollettino della Sala stampa della Santa Sede* del 13.8.2012. Seppur morbida, la carcerazione è stata di fatto altresì prevista in Vaticano, sempre sotto il pontificato di Francesco, con l'irrogazione di altre condanne, come avviene, per esempio, nel 2016, nel corso del processo detto 'Vatileaks 2'. Del resto, il potere giudiziario vaticano, secondo la legge del 21 novembre 1987, n. CXIX e la legge n. LXVII del 24 giugno 2008, ha come suoi organi un Giudice unico, un Tribunale, una Corte d'Appello e una Corte di Cassazione, i quali esercitano le loro attribuzioni a nome del Sommo Pontefice. Le rispettive competenze sono stabilite nei *Codici di procedura civile e di procedura penale* vigenti nello Stato, nonché dal *Motu proprio* sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale dell'11 luglio 2013: AAS 105 (2013), 651-653. Tale *Motu proprio* viene significativamente promulgato da Francesco nel suo primo anno di pontificato. Non viene, perciò, esclusa la carcerazione, anche se la Lettera apostolica in forma di *Motu proprio* recante modifiche in materia di giustizia (*Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede*, 16 febbraio 2021) ammorbidisce la pena restrittiva ai fini di un più efficace reinserimento del detenuto nella società: «Art. 17-bis. – Al condannato ad una pena restrittiva della libertà personale, il quale durante l'esecuzione della pena abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata»,

o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il condannato, a tal fine, può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa»⁵.

In estrema sintesi, si potrebbe dire, come peraltro si è fatto nel titolo del presente paragrafo, che anche la suprema Autorità religiosa di oggi prevede la punizione in carcere, seppur senza più quell'afflittività temuta e condannata dalla narrazione del carbonaro risorgimentale. Di conseguenza, in vista del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, non soltanto in Vaticano, ma in riferimento ai luoghi di pena tutto il mondo, il Papa si spende in varie occasioni, dalle quali vorremmo ora ricavare le motivazioni etiche e bioetiche di volta in volta addotte, in vista di una valutazione critica. Non è un caso che, nel corso della sua visita ai detenuti di Castrovillari, il medesimo Pontefice abbia ribadito che il carcere (anche quello a cui devono essere sottomessi i criminali mafiosi e gli aderenti a organizzazioni illegali) viene irrogato allo scopo prevalente dell'effettivo reinserimento nella società. Di conseguenza, anche il più incallito dei peccatori-delinquenti, giustamente condannato dalla Magistratura, ha, secondo quest'orientamento etico, ancora possibilità di ravvedersi, quindi di riparare, anzi di redimersi. Questo sarebbe non solo un'intenzione umana, ma il progetto stesso divino. Dio, infatti, ha ribadito esplicitamente papa Francesco, «mai condanna. Mai perdona soltanto, ma perdona e accompagna. Il Signore è un maestro di reinserimento: ci prende per mano e ci riporta nella comunità sociale. Il Signore sempre perdona, sempre accompagna, sempre comprende; a noi spetta lasciarci comprendere, lasciarci perdonare, lasciarci accompagnare»⁶.

3. Rispetto alle argomentazioni già addotte da papa Pio IX contro il Granduca del Baden, insomma, molta acqua – sia teoretica che etica – è passata sotto i ponti dei rapporti tra cittadini del Vaticano e cittadini degli Stati contemporanei. Rapporti spesso, come nel caso italiano, normati da Trattati e Concordati. Papa Pio IX, da parte sua, in nome della peculiare teoria della «Chiesa come principato», a fine Ottocento configurava la Chiesa ancora come vera e perfetta società la quale, per non essere cir-

5 *Motu proprio* recante modifiche in materia di giustizia (*Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede*, 16 febbraio 2021), ivi.

6 FRANCESCO, Visita Pastorale a Cassano all'Jonio, Incontro con i detenuti del Carcere di Castrovillari, 21 giugno 2014, in AAS 106 (2014), 603.

coscritta da alcun confine di paesi, non deve neppure esser sottoposta ad alcun comando civile, anzi in ogni angolo della terra deve poter esercitare liberamente la sua potestà e i suoi diritti per la salute degli esseri umani. Insieme, veniva ribadita dal medesimo papa Pio IX la critica radicale a tutti quei libri – da mettere, pertanto, nell'*Index librorum prohibitorum*⁷ – che propagandassero la cancellazione della teoria che configurava la Chiesa come un «principato»⁸.

Ben diversamente si sarebbe posto, nella seconda metà del secolo ventesimo, il Concilio ecumenico vaticano secondo, nella Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, che non soltanto superava il *Syllabus errorum* del 1864 – in cui Pio IX aveva respinto tra gli errori del tempo anche le libertà religiosa e di coscienza –, ma abbandonava altresì la nozione centrale di Chiesa come *autonomo principato*, quindi con le sue norme, i suoi metodi repressivi e le sue carceri. La realtà ecclesiastica era definita ormai in una pressoché esclusiva chiave teologica, ma non senza implicazioni sociali e giuridiche, cioè quale *communio* in cui sussiste una medesima realtà terrestre e divina: «La società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino»⁹. In tal modo, la mai abbandonata nozione di Chiesa quale *societas perfecta inaequalis* (tipica dell'eredità controriformistica moderna) veniva esplicitamente correlata con quella di Chiesa-*communio*, in un tendenziale equilibrio fra la realtà giuridica e quella propriamente teologica. È tale correlazione che, nel 1983, conduce alla stesura dei due nuovi *Codici di diritto canonico* sia

7 In merito, cfr. D. PATTINI, P. RAMBALDI, *Index librorum prohibitorum: note storiche attorno a una collezione*, Roma, 2012. Si ricordi che in Santa Sede esisteva una specifica *Congregazione dell'Indice*, abolita soltanto nel 1965, sotto papa Paolo sesto, allorquando si ribadisce che non sono più in vigore il can. 1399, «quo quidam libri ipso iure prohibentur», e il can. 2318 «quo quaedam poenae feruntur in violatores legum de censura et prohibitionem librorum (AAS 68 [1966], 1186); ormai lo «Index librorum prohibitorum. Servat suum vigorem moralem; non amplius tamen vim legis ecclesiasticae habet cum adiectis censuris». Il card. Ottaviani ricorda la data di soppressione del 7 dicembre 1965: «Post Litteras Apostolicas, a verbis incipientes "Integrae servandae" Motu Proprio datas die VII mensis decembris anno 1965» (AAS 68 [1986], 445).

8 Pio IX, *Allocuzione Multis gravibusque* (17.12.1860): <https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/allocuzione-multis-gravibusque-17-dicembre-1860.html> (accesso del 12.1.2023).

9 *Constitutio dogmatica de ecclesia. Lumen Gentium*, in AAS 57 (1965), 5-71: 11-12.

per le Chiese di rito latino che per le Chiese cattoliche orientali¹⁰. È stato perciò giustamente osservato in ottica giuridico-canonica: «Nella concezione ecclesiologica del Vaticano II la *Communio* nasce dal fatto che la Chiesa universale esiste concretamente solo nella misura in cui si realizza nelle Chiese particolari e dal fatto che essa, in quanto realtà concreta – non solo ideale e astratta – è costituita a sua volta dalle Chiese particolari. La Chiesa universale che si realizza nelle Chiese particolari è la stessa che si costituisce dalle Chiese particolari»¹¹.

Da questa diversa impostazione, se ne ricava, sul piano del tema che qui c'interessa, la nuova curvatura nel proporre i temi dei diritti della persona, della sua dignità, nonché la diversa visione del carcere che si avvia a configurarsi, così, soprattutto come un *mondo penitenziale*. Nessuna meraviglia che, al momento della visita al carcere *Buoncammino* di Cagliari, il 20 ottobre 1985, papa san Giovanni Paolo II possa correlare la situazione dei carcerati con il ricordo esplicito delle varie incarcerazioni di Gesù e degli Apostoli, non senza evidenziare, tra gli stati d'animo di chi viene privato della libertà personale, la profonda tristezza, la solitudine, l'angosciosa paura per il giudizio degli altri e per quanto ad esso potrà seguire, la logorante attesa di un processo, che non di rado appare dilazionato troppo nel tempo. Un vero e proprio recupero dei temi che oggi si configurano nei termini del rispetto della dignità umana del carcerato, ben diversamente dalle opzioni ecclesiastiche ottocentesche, allorché si discettava, da parte ecclesiastica, di libelli ingiuriosi, dignità del sovrano e del governo, contro gli allarmanti ed incendiari¹², nonché diversamente dalla Chiesa postconciliare novecentesca, che ancora si preoccupa di correggere quegli autori che pubblicassero tesi contrarie ai principi della fede e della dottrina morale, additandoli alla pubblica riprovazione. A quella che oggi viene finalmente considerata una sconcertante situazione, il Pontefice attuale può altresì opporre l'invito a comprendere il desiderio dei carcerati di una vita migliore, diversa, profondamente maturata grazie all'esperienza stessa del dolore. Ne consegue che la società viene sollecitata a disporsi a non più configu-

10 Cfr. *I due codici. Codice di diritto canonico, Codice dei canoni delle chiese orientali*, Bologna, 2012.

11 E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione*, n. 7: <https://www.eugeniocorecco.ch/scrritti/scrritti-scientifici/ius-et-communio/ius-et-communio-14/> [15.1.2023].

12 Cfr. TRIBUNALE SUPREMO DELLA SAGRA CONSULTA, *Bologna: libelli ingiuriosi la dignità del sovrano, e governo, allarmanti ed incendiari e ritenzione di una quantità di stampe...: per la curia ed il fisco contro Luigi Menichetti carcerato*, Roma, 1833.

rare il carcere come luogo di sofferenza e di punizione, bensì a capire che chi va in carcere dev'essere, in primo luogo, educato a rientrare nel civile consorzio, per portarvi ancora un messaggio di pace, di civiltà, di fraternità, improntata al dialogo e all'amicizia sincera¹³.

Si assiste, insomma, nell'arco di un centinaio di anni, ad un vero e proprio *crescendo* nella cosiddetta configurazione personalistica del carcere, come viene ora definitivamente sancito nell'enciclica *Fratelli tutti* di papa Francesco. Essa domanda, infatti, non soltanto l'abolizione della pena di morte da tutte le legislazioni, ma il miglioramento *tout court* delle condizioni carcerarie, fino ad analogare l'ergastolo stesso a una *pena di morte mascherata*. E lo fa, significativamente, in nome del principio etico del *rispetto della dignità umana*, che viene affermato come condiviso dai cristiani e da tutte le persone di buona volontà: «Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare non solo per l'abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. E questo, io lo collego con l'ergastolo. [...] L'ergastolo è una pena di morte nascosta»¹⁴.

13 *Discorso* di Giovanni Paolo II ai detenuti del carcere circondariale *Buoncammino*, nel corso della Visita pastorale in Sardegna (Cagliari, 20.10.1985): https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1985/october/documents/hf_jp-ii_spe_19851020_carcere-cagliari.html (accesso del 12.1.2023).

14 *Lettera enciclica Fratelli tutti del santo Padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale* (3.10.2020), n. 268: https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html (accesso del 12.1.2023). In nota, sul punto viene richiamato il *Discorso alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale* (23 ottobre 2014), in AAS 106 (2014), 840-841.842. In esso, il Papa aveva lamentato le deplorevoli condizioni detentive che si verificano in diverse parti del pianeta, condannando in primo luogo la *tortura e altre misure e pene crudeli, inumane e degradanti*; alla tortura viene correlata, in quanto configurabile come vera e propria forma di tortura, quella che si applica mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza per certe categorie di detenuti. Il Papa ricorda, inoltre, che la mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri umani, provocano sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l'ansietà, la depressione e la perdita di peso e incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio. Qualche anno dopo, il Pontefice ritorna sull'uso arbitrario della carcerazione preventiva (che, a suo avviso, lede il principio per cui ogni imputato dev'essere trattato come innocente fino a che una condanna definitiva stabilisca la sua colpevolezza); sulla demagogia punitiva di certe forze dell'ordine, che degenerano in incentivo alla violenza o in uno sproporzionato uso della forza; sul ri-emergere della cultura dello scarto e dell'odio, con il ritorno di azioni tipiche del nazismo che, con le sue persecuzioni

Da ciò vien fatto derivare, sul piano etico, un netto e comunitario no al male; un vero e proprio atteggiamento agonico, cioè un combattimento spirituale, cui deve far seguito la constatazione, anche canonica, che chi non è in comunione con Dio, a motivo dell'adesione ostinata dentro una strada di male, non è in comunione né con il Signore, né con la Chiesa¹⁵. Questo riconoscere di non essere in comunione con Dio, appare un appello a intraprendere un cammino di redenzione umana e di reinserimento sociale, ovvero di conversione: da intendere non come atto intimistico, bensì come proiezione sul piano storico di un'avvenuta trasformazione esistenziale. Un cammino che esige, comunque, la riparazione per il male inferto agli altri e al corpo sociale, nonché per le ingiustizie commesse a danno delle persone e della società. Nel caso specifico delle criminalità mafiose, che affliggono ancora la nostra società complessa, l'espiazione-riparazione nel periodo della carcerazione non potrà, certo, ridare vita agli uccisi, o alle vittime dei reati e degli atteggiamenti mafiosi o corruttivi; ma potrà, almeno, contribuire alla ricostruzione personale e spirituale e, soprattutto, potrà, generando nel carcerato una vita diversa, attaccare il male alla radice, per demolire le fondamenta stesse dell'organizzazione mafiosa.

Un sommo Pontefice può, pertanto, dire oggi, in maniera accorata e pubblica, a quanti ancora si trovano e persistono in queste strutture di peccato a convertirsi a Gesù: «Egli ha fiducia nell'uomo! Comprendete così, più degli altri, il valore del dolore, del pentimento, della conversione, del ritorno al Padre. Siete in certo qual modo più vicini alla misericordia di Dio, perché potete riflettere e ritrovare la gioia del ritorno a Dio che vi accoglie a braccia aperte. Se umanamente siete soli, Cristo è con voi per ridarvi fiducia, per alleviare il vostro dolore, mostrandovene l'utilità per l'intera Chiesa, che ha sempre bisogno di confrontarsi con la sofferenza umana per vivere la sua fedeltà a Cristo». Così si esprime San Giovanni Paolo II, parlando ai detenuti del carcere di Reggio¹⁶, non senza indicare significati-

contro gli ebrei, gli zingari, le persone di orientamento omosessuale, rappresenta il modello negativo per eccellenza di cultura dello scarto e dell'odio; il ricorso al *lawfare* con la costruzione di imputazioni false contro dirigenti politici. Cfr. *Discorso del santo Padre Francesco ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'associazione internazionale di diritto penale* (15.11.2019), in AAS 111 (2019), 1884-1891. Questo discorso sollecita a una *giustizia penale restaurativa*, oltre che a un sistema penale per i reati contro l'ambiente.

15 In merito, cfr. V. BERTOLONE, *L'enigma della zizzania: il metodo Puglisi di fronte alle mafie*, prefazione di Santi Consolo; postfazione di Enzo Bianchi, Soveria Mannelli, 2016.

16 GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai detenuti del carcere di Reggio Calabria* (7 ottobre 1984), n. 2:

vamente il tempo della detenzione come periodo ‘medicinale’ per tornare nella società rinnovati: «Se crescerà in voi lo spirito cristiano – proseguì il Papa – potrete con sincerità riconoscere le vostre colpe, cercare il perdono di quanti avete danneggiato [...]»¹⁷.

Quali sono le principali conseguenze da sottolineare ai nostri fini in tale più recente impostazione?

In primo luogo, ai fini del rispetto della dignità della persona detenuta, l’ottica etico-sociale aperta al religioso sottolinea il diritto di ogni persona all’esercizio della propria libertà religiosa. In tale ottica, in Italia, l’art. 26 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di istruirsi nella propria religione, di praticarne il culto. Anzi il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, ha modificato l’art 9 dell’ordinamento penitenziario, prevedendo che al diritto ai pasti, si aggiunga, ai detenuti che ne fanno richiesta, la garanzia, seppur ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.

In secondo luogo, nasce l’interrogativo su quali siano i fattori che garantiscano effettivamente, anche nell’ottica della criteriologia religiosa più recente della santa Sede, la dignità del detenuto, seppur in condizioni di arresto e detenzione. L’elenco sintetico di tali fattori si può ricavare, anche dal punto di vista dell’amministrazione della giustizia in Vaticano, dal citato provvedimento dei magistrati nel caso Gabriele. Da esso ricaviamo, infatti, quattro significativi elementi: assicurare le condizioni per un’appropriata vita carceraria e per una conveniente assistenza medica; un’adeguata assistenza spirituale (nel caso specifico conosciamo che viene permesso a Gabriele di partecipare con la moglie all’eucaristia domenicale); e, ancora, un idoneo sostegno sia legale che familiare...

4. L’orizzonte etico-sociale di tutto questo discorso, al di là delle sue espressioni tecniche, appare chiaramente ricavato dalla nozione di *dignità umana* che, tra l’altro, fu presa esplicitamente in esame dai padri del Concilio ecumenico vaticano secondo. Se a fine Ottocento, allorquando era ancora paventato di poter *marcire in carcere*, papa Leone XIII, tra gli effetti perversi provocati dal peccato originario, ascriveva tutti i mali sociali che affliggono gli esseri umani al motivo che essi non si lasciano più orientare

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1984/october/documents/hf_jp-ii_spe_19841007_carcere-reggio.html [14.1.2023].

17 Ivi.

dalla «natura» (legge naturale) e, quindi, sul piano dei rapporti interumani, non nutrono più dei sentimenti di reciproca benevolenza, anzi passano alla guerra senza rispetto per la comune natura umana e per la *dignità* umana¹⁸, i padri del Concilio ecumenico vaticano secondo (1962-1965) fanno come un balzo in avanti. Promulgano, infatti, la Dichiarazione *Dignitatis humanae*, che viene redatta appunto in relazione al tema della libertà religiosa della persona umana¹⁹, proclamando solennemente anche che cosa essi intendano con l'espressione, che ormai entra correntemente nel gergo del Magistero: *dignità della persona*. Tutti gli esponenti dell'umanità sono delle persone (soggetti intellettivi e volenti) e, per questo, investiti del compito di riconoscimento della verità; compito che, tuttavia, può essere adempiuto soltanto a condizione che ogni persona goda della libertà psicologica e quindi sia immune da qualunque coercizione esterna: «A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna»²⁰.

Il progressivo riconoscimento storico di tale dignità apre altresì lo sguardo ad aspetti, per così dire, assopiti della rivelazione cristiana, che dimostrano, come si afferma, il rispetto di Cristo stesso verso la libertà umana degli esseri umani nell'adempimento di qualunque dovere, anche quello spirituale di credere alla parola di Dio. La riconosciuta dignità della persona umana implica altresì che essa, sul piano sociale e concreto, debba godere di libertà e responsabilità nell'agire individuale e associato. Il che comporta, tra l'altro, che ogni persona debba «essere immune da ogni umana coercizione in materia religiosa»²¹. Non vi è, nel contesto citato, nessun discorso esplicitamente riferito al carcere o ai luoghi di detenzione, ma si afferma significativamente che gli Stati, anche in riferimento all'espres-

18 LEO XIII, *Epistola ad episcopos Brasiliae* (5.5.1888), in ASS 20 (1887), 545-559.

19 Concilio ecumenico vaticano secondo, Dichiarazione *Dignitatis humanae sulla libertà religiosa* (7.12.1965). Cfr. *Declaratio de libertate religiosa. De iure personae et communitatum ad libertatem socialem et civilem in re religiosa*, in AAS 58 (1966), 929-946.

20 Ivi, n. 2: AAS 58 (1966), 930-931.

21 Ivi, n. 12: AAS 58 (1966), 938-939.

sione sociale della fede religiosa, hanno il «diritto di proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto della libertà religiosa». La conseguenza sta nel riconoscimento della legittimità che il potere civile ha nel prestare una tale protezione. Essa è, tuttavia, da compiere «non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una delle parti, ma secondo norme giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo: norme giuridiche postulate dall'efficace difesa dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di quella autentica pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla base di una onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della pubblica moralità»²².

È in quest'orizzonte che acquistano significato le indicazioni, che troviamo oggi asserite anche nell'organismo vaticano di amministrazione della giustizia, di una bioetica religiosa che esige un'appropriata vita carceraria, una conveniente assistenza medica, un'adeguata assistenza spirituale, nonché l'idoneo sostegno legale e familiare. Se ne ricavano diverse interessanti conseguenze. Ma qui piace segnalarne almeno due.

In primo luogo, se la pena dev'essere rivolta ad assicurare la redenzione del colpevole e la sua reintegrazione attiva nel tessuto sociale (in nome del principio orientatore che è quello della dignità della persona umana), ne consegue che gli ordinamenti giuridici della vita carceraria debbano essere ispirati alla concezione secondo cui, oltre che la restaurazione dell'ordine violato, le carceri devono perseguire l'obiettivo di re-integrare attivamente nel tessuto sociale. Come intervenire perché il sistema carcerario sia sempre più rispettoso della condizione umana e ai carcerati siano assicurate condizioni di vita più consone alla dignità umana? Cosa fare perché si favorisca la rieducazione e la formazione dei detenuti e non si ammettano mai più vessazioni o trattamenti disumani? Di qui la necessità di passi sempre più spediti per la prevenzione e il monitoraggio pluridisciplinare delle condotte suicidarie²³, particolarmente nella direzione dei presidi sanitari presenti in istituto penitenziario e di servizio minorile, per adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà e mettere in atto gli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo, che sono ormai

22 Ivi, n. 7: AAS 58 (1966), 934-935.

23 Cfr. *Piano nazionale per la prevenzione di condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti*, di cui all'Accordo ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 281/1997, sul documento recante il «Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti» (Repertorio atti n. 81/CU) – 27 luglio 2017: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.page?contentId=SCA127310&previousPage=mg_14_7 [14.1.2023].

esplicitamente ascritti a eventi derivanti dalle comuni condizioni di vita e non necessariamente da condizioni di patologia dei soggetti detenuti²⁴. O anche l'approfondimento di vie sanzionatorie alternative rispetto alla carcerazione²⁵, forse anche superando, almeno parzialmente, la dicotomia tra delitti e contravvenzioni (superamento dell'ergastolo cosiddetto ostativo, ridimensionamento dei massimi di pena, instaurazione della detenzione domiciliare e di altre sanzioni non detentive, quali l'obbligo di prestare attività socialmente utili, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la pena pecuniaria, la confisca).

In secondo luogo, è significativa la corrispondenza di queste istanze di ordine ecclesiale con quanto viene enunciato in Italia dalla *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati*²⁶, contenente un vero e proprio *elenco di diritti* del detenuto, fin dal primo ingresso nel luogo di detenzione, garantendogli, tra l'altro, almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora d'aria; un'alimentazione sana e adeguata alle condizioni della

24 Un discorso a sé stante riguarda l'*appropriatezza delle strutture* per la giustizia minorile in Italia, laddove bisogna tener conto dei *Centri per la Giustizia Minorile* (CGM) (organi del decentramento amministrativo); degli *Istituti Penali per i Minorenni* (IPM), che assicurano la custodia cautelare o l'espiazione di pena da parte di minorenni (in merito si tratta di garantire i diritti soggettivi dei minori, per esempio quello alla salute e alla crescita armonica sia fisica che psicologica, il diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative per la loro crescita); degli *Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni* (USSM), che forniscono assistenza ai minorenni autori di reato (ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell'autorità giudiziaria minorile, oltre che attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria a favore dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive); i *Centri di Prima Accoglienza* (CPA), che ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida (situazione psicologica e sociale del minorenne, risorse disponibili sul territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire all'Autorità giudiziaria competente, tutti gli elementi utili).

25 Cfr. le considerazioni della *Commissione Grosso – per la riforma del codice penale* (1 ottobre 1998) – *La riforma del sistema sanzionatorio* (allegato alla *Relazione del 15 luglio 1999*):

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS31484&previousPage=mg_14_7 [14.1.2023].

26 *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati – Allegato al decreto 5 dicembre 2012*:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC804721&previousPage=mg_14_7 [14.1.2023]. Con il termine 'detenuto' si indica qui una persona ristretta in un istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica. Con il termine 'istituto penitenziario' comunemente chiamato carcere, si indica il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti.

persona (tre pasti al giorno; acqua potabile, fornello personale, acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto – cosiddetto ‘sopravvito’ –, diritto di ricevere dall’esterno analoghe merci in pacchi); diritto alla salute, con prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (come indicati nella Carta dei servizi sanitari); diritto di praticare il proprio culto, di fruire dell’assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici; diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l’uso delle manette); corsi scolastici a livello di scuola d’obbligo e di scuola secondaria superiore, fruizione di corsi universitari, fruizione e gestione di biblioteche interne, attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo; partecipazione, a richiesta, ad attività lavorative, sia all’interno dell’istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all’esterno.

Oltre ad essere delle misure premiali, tutte queste sono la traduzione amministrativa nell’ordinamento penitenziario delle istanze derivanti dai principi della libertà religiosa e della dignità della persona umana.

5. «Fa’, o Signore, che mai non dimentichiamo come il giorno della prova è la occasione più propizia per purificare gli spiriti, praticare le più alte virtù e acquistare i maggiori meriti; fa’ che nei nostri cuori dolenti non penetri il disgusto che tutto dissecca, la sfiducia che non lascia campo al sentimento della fraternità; il rancore che prepara il cammino ai cattivi consigli, e teniamo sempre presente che, nel toglierci la libertà del corpo, nessuno ha potuto privarci di quella dello spirito, che nelle lunghe ore della nostra solitudine può elevarsi fino a te per meglio conoscerti e amarti ogni giorno più». Ecco i passaggi più significativi della *Preghiera dei carcerati di sua Santità Pio XII*, pubblicata il 10.4.1958²⁷ e destinata soprattutto ai fedeli astretti in carcere per i più svariati motivi, anche ingiustamente messi in carcere, ai quali una voce nel fondo della coscienza dice che non sono colpevoli, e soltanto un funesto errore giudiziario li ha condotti in questo carcere. A tutti, ai quali, anche nella privazione della libertà fisica, è ricordata la persistente libertà dello spirito, viene ormai aperta da Pio XII la prospettiva del *cammino nuovo della rigenerazione*, che è di fatto l’altro nome della redenzione.

27 *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, XX, Ventesimo anno di Pontificato, 2 marzo – 9 ottobre 1958, Città del Vaticano, 1958, 536-537.

Di *riscatto* del detenuto si parlerà testualmente, da parte ecclesiastica, nel Giubileo che inaugura il terzo millennio cristiano, in vista del quale si auspica l'adeguamento del sistema penale alla dignità della persona pur nel bilanciamento con le esigenze dell'ordine pubblico: «Il tema è stato affrontato più volte nel corso della storia e non pochi progressi sono stati realizzati nella linea dell'adeguamento del sistema penale sia alla dignità della persona umana sia all'effettiva garanzia del mantenimento dell'ordine pubblico. Ma i disagi e le fatiche vissute nel complesso mondo della giustizia e, ancor più, la sofferenza che proviene dalle carceri testimoniano che ancora molto resta da fare. Siamo ancora lontani dal momento in cui la nostra coscienza potrà essere certa di avere fatto tutto il possibile per prevenire la delinquenza e per reprimerla efficacemente così che non continui a nuocere e, nello stesso tempo, per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella società. Se tutti coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti nel problema volessero approfittare dell'occasione offerta dal Giubileo per sviluppare questa riflessione, forse l'umanità intera potrebbe fare un grande passo in avanti verso una vita sociale più serena e pacifica»²⁸. Non si tratta solo di un'affermazione di principio, in vista di un'effettiva rieducazione della persona, richiesta sia in funzione della dignità sua propria, sia in vista del suo reinserimento sociale. Il carcere, tramontato il timore di un luogo 'in cui si marcisce', viene ormai configurato come un tempo di riabilitazione e di maturazione, sia per recuperare una persona che possa validamente contribuire al bene di tutti, sia per depotenziarne la tendenza a delinquere e la pericolosità sociale. Di qui la centralità della funzione rieducativa della pena e della realizzazione integrale della giustizia che, in ottica esplicitamente cristiana diviene per il detenuto occasione di assaporare la redenzione cristiana.

Di qui altresì la convergenza con le riflessioni collegate alla cosiddetta giustizia riparativa. La Direttiva 2012/29/UE: *vittima e giustizia riparativa nel sistema penale* (ottobre 2014), all'art. 2, comma 1, d), definiva la «giustizia riparativa» (che non è soltanto una raccomandazione, ma un atto), come «ogni procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni sorte dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. Secondo gli organismi ministeriali italiani, tale definizione è orientata alle riparabili conseguenze del reato, pressoché identica a quella veicolata dalla

28 *Messaggio del sommo Pontefice Giovanni Paolo II per il Giubileo nelle carceri* (9.7.2000), n. 5. Se ne veda cenno esplicito nel carcere di Regina Coeli in AAS 92 (2000), 734-738.

fondamentale Raccomandazione n R (99)19 «sulla mediazione in materia penale» (pressoché coincidente definizione di cui alla Risoluzione ONU 12/2002). L'Unione Europea, insomma, ha ormai preso atto che il concetto e la portata della mediazione in materia penale si sono nel tempo articolati ed è emersa la necessità di una più ampia, comprensiva categoria, fa riferimento ai servizi di giustizia riparativa, «fra cui ad esempio la mediazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi» (considerando 46). Siamo di fronte a una felice convergenza con istanze frattanto maturate dalla bioetica sociale d'ispirazione religiosa. Nel linguaggio proprio dei luoghi italiani di reclusione, si parla testualmente di trattamento rieducativo, nel senso che esso deve tendere al reinserimento sociale delle persone recluse, secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, e comunque conforme ad umanità, assicurando il rispetto della dignità della persona, principalmente in riferimento all'istruzione, al lavoro, alla religione, alle attività culturali, ricreative e sportive, anche mediante agevolazione dei contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. *Ri-educare* diviene, forse, il verbo laico che traduce l'istanza religiosa di *redimere*?